



STATUTO

INDICE

1. Costituzione, Sede, Durata, Scopi

- Art. 1. Costituzione e Sede
- Art. 2. Carattere dell'Associazione
- Art. 3. Durata dell'Associazione
- Art. 4. Scopi dell'Associazione

2. Soci

- Art. 5. Requisiti dei soci
- Art. 6. Ammissione dei soci
- Art. 7. Doveri dei soci
- Art. 8. Perdita della qualifica di socio
- Art. 9. Organi dell'associazione

3. Assemblea

- Art. 10. Partecipazione all'assemblea
- Art. 11. Convocazione dell'assemblea
- Art. 12. Costituzione e deliberazioni dell'assemblea
- Art. 13. Forma di votazione dell'assemblea
- Art. 14. Compiti dell'assemblea

4. Consiglio Direttivo

- Art. 15. Compiti del consiglio direttivo
- Art. 16. Composizione del consiglio direttivo
- Art. 17. Riunioni del consiglio direttivo

5. Presidente

- Art. 18. Compiti del presidente
- Art. 19. Elezione del presidente

6. Comitato Culturale

- Art. 20. Compiti del comitato culturale
- Art. 21. Elezioni del comitato culturale

7. Comitato di Garanzia

- Art. 22. Compiti del comitato di garanzia
- Art. 23. Elezione del comitato di garanzia

8. Revisore dei Conti

- Art. 24. Compiti dei revisori dei conti
- Art. 25. Elezioni dei revisori dei conti

9. Segretario Generale e Uffici di Segreteria

- Art. 26. Segretario generale dell'associazione
- Art. 27. Uffici di segreteria

10. Finanza e Patrimonio

- Art. 28. Entrate dell'associazione
- Art. 29. Durata del periodo di contribuzione
- Art. 30. Diritti dei soci al patrimonio sociale

11. Norme Finali e Generali

- Art. 31. Esercizi sociali
- Art. 32. Scioglimento e liquidazione
- Art. 33. Regolamento interno
- Art. 34. Rinvio

I. Costituzione, Sede, Durata, Scopi

Art. 1. Costituzione e Sede

E' costituita l'Associazione industriale denominata "ASSOIMPRESSE PMI – ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE PICCOLE E MEDIE IMPRESE ITALIANE", con sede in via Matteotti n. 138 – 20864 Agrate Brianza (MB). Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 2. Carattere dell'Associazione

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro, è apolitica e apartitica. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto. L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi sociali e umanitari.

Art. 3. Durata dell'Associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 4. Scopi dell'Associazione

L'associazione ha lo scopo di promuovere e sostenere lo sviluppo di attività a livello di carattere industriale. Al centro dell'attività dell'associazione si pongono lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la formazione e l'aggiornamento nei settori dell'imprenditoria, dell'economia, della finanza e della tecnica. L'associazione si propone inoltre come struttura

di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidano, anche parzialmente, con la stessa Associazione. A titolo esemplificativo e non tassativo l'associazione svolgerà le seguenti attività:

- **Attività culturali:** tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre scientifiche, inchieste, seminari, istituzione di biblioteche, proiezione di film e documentari, o comunque di interesse per i soci.
- **Attività associativa:** incontri, manifestazioni fra soci in occasione di festività, ricorrenze o altro.
- **Attività di formazione:** corsi di preparazione e corsi di perfezionamento in particolare nelle scienze tecniche, economiche e sociali; costituzione di comitati o gruppi di studio e ricerca.
- **Attività editoriale:** pubblicazione di una rivista – bollettino, pubblicazione di giornali, riviste e periodici, atti di convegni, di seminari e degli studi e ricerche.

II. Soci

Art. 5. Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'associazione persone fisiche e/o giuridiche domiciliate nell'Unione Economica Europea. Possono, infine, essere soci enti pubblici e privati aventi finalità concordanti con lo scopo dell'associazione. I Soci saranno classificati in due distinte categorie:

- **Soci Fondatori:** quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione nonché quelli di cui al relativo elenco;
- **Soci Benemeriti:** quelli che per la loro personalità, per la frequenza all'associazione o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell'associazione stessa ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione.

Art. 6. Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo. Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta. Possono essere ammessi soci, a discrezione del Presidente, che sottoscrivano quote associative gratuite.

Art. 7. Doveri dei soci

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Art. 8. Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 6 (sei) mesi prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di esclusione del consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il consiglio procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci;
- d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.

Art. 9. Organi dell'associazione

Organi necessari dell'associazione sono:

- l'assemblea;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- i revisori dei conti;

Organi facoltativi dell'associazione sono:

- il comitato culturale;
- il comitato di garanzia;
- il segretario generale.

III. Assemblea

Art. 10. Partecipazione all'assemblea

L'associazione nell'assemblea ha il suo organo sovrano. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria i soci fondatori ed i soci benemeriti.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso. L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del consiglio direttivo;
- b) su richiesta, indirizzata al presidente, di almeno un terzo dei soci fondatori e benemeriti nel loro insieme.

Art. 11. Convocazione dell'assemblea

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 30 giorni, mediante invito per lettera raccomandata indirizzato ai soci fondatori ed ai soci benemeriti a cura della presidenza; in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 10 giorni. L'invito deve contenere l'ordine del giorno dei lavori. Le assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.

Art. 12. Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno metà degli associati. In seconda convocazione, essa è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere dell'assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 13. Forma di votazione dell'assemblea

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 1/3 dei presenti.

Art. 14. Compiti dell'assemblea

L'assemblea:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- procede alla nomina del consiglio direttivo, del presidente, del comitato culturale e dei revisori dei conti;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

IV. Consiglio Direttivo

Art. 15. Compiti del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo attua le deliberazioni dell'assemblea ed è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione. Esso è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione fatti salvi quelli che per legge o per statuto sono riservati all'assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea, alla compilazione dei regolamenti interni e all'ordinaria amministrazione.

Art. 16. Composizione del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 membri a un massimo di 7 membri, nominati dall'assemblea tra i soci fondatori e benemeriti. I membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono far parte del consiglio direttivo unicamente i soci fondatori ed i soci benemeriti.

Art. 17. Riunioni del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno tre dei suoi membri e comunque non meno di una volta ogni semestre. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

V. Presidente

Art. 18. Compiti del presidente

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 19. Elezione del presidente

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i soci fondatori e benemeriti a maggioranza dei presenti. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

VI. Comitato Culturale

Art. 20. Compiti del comitato culturale

Il comitato culturale coadiuva il consiglio direttivo nell'organizzazione delle attività culturali, di formazione e editoriali dell'associazione.

Art. 21. Elezioni del comitato culturale

Il comitato culturale è composto da un minimo di 3 membri a un massimo di 5 membri, nominati dall'assemblea tra i soci fondatori e benemeriti. I membri del comitato culturale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

VII. Comitato di Garanzia

Art. 22. Compiti del comitato di garanzia

Il comitato di garanzia verifica il rispetto dello statuto e delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo. Esamina le controversie tra soci e tra questi e l'associazione.

Art. 23. Elezione del comitato di garanzia

Il comitato di garanzia è composto da un minimo di 3 membri a un massimo di 5 membri, nominati dall'assemblea tra i soci fondatori e benemeriti. I membri del comitato di garanzia durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

VIII. Revisore dei Conti

Art. 24. Compiti dei revisori dei conti

I revisori dei conti controllano la gestione finanziaria dell'associazione, verificano la regolarità delle scritture contabili e predispongono una relazione annuale sui bilanci consuntivo e preventivo.

Art. 25. Elezioni dei revisori dei conti

I revisori dei conti sono eletti dall'assemblea tra i soci fondatori e benemeriti. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

IX. Segretario Generale e Uffici di Segreteria

Art. 26. Segretario generale dell'associazione

Il segretario generale è nominato dal consiglio direttivo tra i soci fondatori e benemeriti e svolge funzioni di coordinamento delle attività dell'associazione.

Art. 27. Uffici di segreteria

Gli uffici di segreteria sono costituiti e disciplinati dal regolamento interno approvato dal consiglio direttivo.

X. Finanza e Patrimonio

Art. 28. Entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dai contributi dei soci;
- b) dai contributi di enti pubblici e privati;
- c) da proventi derivanti da attività associative e manifestazioni;
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 29. Durata del periodo di contribuzione

I contributi dei soci sono annuali, non rivalutabili né ripetibili in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

Art. 30. Diritti dei soci al patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è indivisibile e i singoli soci non possono chiedere la divisione in caso di recesso né pretendere la propria quota in caso di scioglimento dell'associazione.

XI. Norme Finali e Generali

Art. 31. Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 32. Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea che provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell'assemblea.

Art. 33. Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del consiglio direttivo.

Art. 34. Rinvio

Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.